

**CONVENZIONE AVENTE A OGGETTO LA COLLABORAZIONE TRA LA
SCUOLA FORENSE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA E LA
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA**

tra

L'Università degli Studi di Brescia, con sede in Brescia, Piazza Mercato, 15, c.f. 98007650173, in persona del Magnifico Rettore, Ch.mo Prof. Francesco Castelli;

e

L'Ordine degli avvocati di Brescia, con sede in Brescia, Via San Martino della Battaglia, 18, in persona del Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Brescia, Avv. Fausto Pellizzari;

PREMESSO:

- Che a partire dall'Anno accademico 2001/2002, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Brescia, è stata istituita la Scuola di specializzazione per le professioni legali ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo 17 novembre 1997, n. 398;
- Che il funzionamento della Scuola di specializzazione è disciplinato dal Regolamento recante norme per l'istituzione e l'organizzazione delle Scuole di specializzazione per le professioni legali di cui al Decreto Ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537;
- Che la finalità della Scuola di specializzazione è quella di provvedere alla formazione comune di laureati in Giurisprudenza che intendano accedere alla Magistratura o all'esercizio della professione di Avvocato e di Notaio;
- Che le attività didattiche della Scuola di specializzazione si svolgono in conformità con l'ordinamento didattico e sulla base di un calendario fissato all'inizio di ogni anno accademico dal Consiglio Direttivo per un totale di almeno 500 ore di attività didattiche, di cui almeno il 50 per cento dedicato ad attività pratiche, con un limite massimo di cento ore per stages e tirocini;



- Che con delibera del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Brescia in data 25 gennaio 2016 è stata istituita la Scuola Forense come previsto dall'art. 29 comma 1 lett. c) della Legge 31 dicembre 2012, n. 247;
- Che la Scuola Forense ha il compito di consentire la formazione dei praticanti e la formazione progressiva e continua degli avvocati;
- Che in particolare la Scuola forense cura l'organizzazione dei corsi di formazione per l'accesso dei tirocinanti all'esame di avvocato aventi i requisiti indicati dal Decreto Ministeriale 9 febbraio 2018, n. 17;
- Che ai sensi dell'art. 2 comma 6 del Decreto Ministeriale 9 febbraio 2018, n. 17 il Consiglio dell'Ordine degli avvocati può organizzare i corsi di formazione per i tirocinanti anche attraverso apposite convenzioni con le Università;
- Che l'articolo 40 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 prevede che «i consigli dell'ordine degli avvocati possono stipulare convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le università per la disciplina dei rapporti reciproci»;

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE

- 1) Le parti, ciascuna nei propri ambiti di competenza, si impegnano a collaborare per la realizzazione dei rispettivi obiettivi formativi, nel rispetto della normativa vigente e degli statuti e dei regolamenti adottati dai rispettivi organi.
- 2) Le parti si impegnano a coordinare le rispettive attività didattiche al fine di consentire la realizzazione di percorsi formativi comuni alle due Scuole.
- 3) Le due Scuole concordano semestralmente quali attività formative verranno erogate in favore degli iscritti ad entrambi i corsi, che verranno convalidate a parziale copertura delle ore da impartire nell'ambito del proprio programma. Ciò non comporterà alcun aggravio di costi per i rispettivi iscritti.
- 4) Per il perseguimento degli obiettivi di cui ai punti 1), 2) e 3) l'Università si impegna a mettere a disposizione le proprie competenze formative, compatibilmente con le disponibilità di risorse umane e strumentali, e a fornire il necessario supporto organizzativo e logistico, compatibilmente con le proprie disponibilità; l'Ordine degli avvocati si impegna a mettere a disposizione le proprie competenze formative, compatibilmente con le disponibilità di risorse umane e strumentali, e a fornire il necessario supporto organizzativo e logistico, compatibilmente con le proprie disponibilità.
- 5) Gli studenti iscritti alla Scuola di specializzazione per le professioni legali possono iscriversi, senza ulteriori oneri, al corso di formazione per praticanti avvocati della Scuola forense. Per costoro, la frequenza con profitto degli insegnamenti erogati ai



sensi del punto 3) e il superamento delle prove previste dal Regolamento Ministeriale di cui al comma 2 dell'art. 43 della L. n. 247/2012, soddisfa l'attività formativa richiesta dall'art. 43 della L. n. 247/2012 per poter accedere all'esame di abilitazione alla professione forense, fermo l'obbligo di svolgimento della pratica professionale.

- 6) L'Università e l'Ordine degli avvocati individuano fin d'ora, quali responsabili per l'attuazione della presente Convenzione, rispettivamente, il Direttore pro tempore della Scuola di specializzazione e il Direttore pro tempore della Scuola Forense. I responsabili avranno il compito di garantire il miglior coordinamento tra l'Università e l'Ordine e di monitorare lo svolgimento delle attività previste nella presente Convenzione.
- 7) La presente Convenzione ha durata di quattro anni a partire dalla data della sottoscrizione e potrà essere rinnovata su espressa volontà delle parti.
- 8) La presente Convenzione è soggetta all'imposta di bollo fin dall'origine ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 – Allegato A – Tariffa parte 1 – articolo 2. Il pagamento dell'imposta complessiva è assolto in maniera virtuale dall'Università degli Studi Brescia, autorizzazione della Agenzia delle Entrate n. 3237 del 12/01/2017.

Brescia, ut supra

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI BRESCIA

IL RETTORE
Francesco Castelli

ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI BRESCIA

IL PRESIDENTE
Fausto Pellizzari